



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO CENTRO DI DIRITTO SVIZZERO**

*Emanato con Decreto 27 dicembre 2006, n. 10768  
Ultime modifiche emanate con Decreto 10 dicembre 2008, n. 13944  
Entrate in vigore il 10 dicembre 2008*



**UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN**  
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039  
Email: [affari.generali@uninsubria.it](mailto:affari.generali@uninsubria.it) - PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano I  
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO  
CENTRO DI DIRITTO SVIZZERO**

**INDICE**

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Personale aderente al Centro.....	3
Art. 6 - Afferenza.....	3
Art. 7 - Organi del Centro.....	4
Art. 8 - Consiglio Scientifico.....	4
Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico.....	4
Art. 10 - Direttore Scientifico del Centro.....	4
Art. 11 - Finanziamenti.....	5
Art. 12 - Locali.....	5
Art. 13 - Personale.....	5
Art. 14 - Modifiche al regolamento.....	5
Art. 15 - Cessazione del Centro.....	5
Art. 16 - Norma di rinvio.....	5



**Art. 1 - Denominazione del Centro**

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di ricerca denominato "Centro di diritto svizzero".

**Art. 2 - Sede del Centro**

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture ed internazionale dell'Università degli Studi dell'Insubria, in Como.
2. Il Centro usufruisce dei locali messi a disposizione dal Dipartimento di afferenza dall'Università o da altri enti pubblici o privati.

**Art. 3 - Finalità del Centro**

1. Il Centro ha lo scopo di:
  - a. Svolgere attività di ricerca, favorendo il confronto, la diffusione e la divulgazione delle problematiche giuridiche italo-svizzere mediante comunicazioni, convegni, corsi e ogni altra utile iniziativa;
  - b. supportare l'insegnamento del diritto svizzero presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria, Como;
  - c. contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle finalità del Centro;
  - d. collaborare con persone, istituti, enti nazionali o esteri allo scopo di perseguire le finalità del Centro.

**Art. 4 - Attività del Centro**

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potrà essere promossa l'organizzazione di seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
2. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, italiani o svizzeri, e associazioni scientifiche con interessi convergenti.
3. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore potranno essere istituiti premi di ricerca.
4. Nell'ambito degli scopi di cui al precedente articolo 3 il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali e indici bibliografici.

**Art. 5 - Personale aderente al Centro**

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al centro altri professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico. Avverso l'eventuale diniego è ammesso il ricorso al Senato Accademico dell'Università.

**Art. 6 - Afferenza**

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.



#### **Art. 7 - Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro:
  - a. il Consiglio Scientifico;
  - b. il Direttore Scientifico del Centro.

#### **Art. 8 - Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
  - a. Direttore Scientifico;
  - b. Quattro membri eletti dall'Assemblea degli aderenti fra i professori e i ricercatori aderenti al Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore.
3. Il Consiglio Scientifico può cooptare personalità scientifiche ed esperti; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle specifiche competenze. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto consultivo.
4. I membri elettivi e cooptati durano in carica tre anni accademici, con possibilità di rinnovo del mandato.
5. Il Direttore convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata.
6. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

#### **Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico:
  - a. individua le linee dell'attività scientifica del Centro e approva il piano finanziario annuale delle attività del Centro ed il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
  - b. approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore Scientifico;
  - c. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
  - d. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
  - e. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

#### **Art. 10 - Direttore Scientifico del Centro**

1. Il Direttore del Centro è designato dal Consiglio Scientifico tra i professori di I° e di II° fascia e i ricercatori dell'Ateneo aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso.
2. Il Direttore Scientifico è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio procede alla designazione del Direttore.
3. Il Direttore Scientifico:
  - a. convoca e rappresenta il Centro;
  - b. svolge le funzioni di cui all'art. 88 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
  - c. presenta al Consiglio scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
  - d. predispone la relazione sull'attività svolta nell'anno, che sottopone al Consiglio Scientifico e, unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al Rettore entro 30 giorni.



#### **Art. 11 - Finanziamenti**

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
  - a. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ed altri ministeri interessati nell'area di ricerca;
  - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  - c. Regioni ed altri Enti pubblici o privati, o Fondazioni;
  - d. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
  - e. eventuali contributi dell'Università degli Studi dell'Insubria;
  - f. eventuali contributi di altri organismi italiani o svizzeri.
2. Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di afferenza.

#### **Art. 12 - Locali**

1. Il Centro utilizza i locali messi a disposizione dal Dipartimento di Diritto, Economia e Culture o acquisiti, tramite l'Ateneo, anche con i fondi di cui dispone.

#### **Art. 13 - Personale**

1. Il personale di ricerca del Centro è costituito dai professori e ricercatori aderenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
2. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

#### **Art. 14 - Modifiche al regolamento**

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal Senato Accademico.

#### **Art. 15 - Cessazione del Centro**

1. Il centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e comunicata al Senato accademico, oppure su proposta del Dipartimento di afferenza, anch'essa approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e approvata dal Senato Accademico.

#### **Art. 16 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento Generale di Ateneo.